



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO**

Ufficio del Segretario Generale

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO
ELETTRICO e RIFACIMENTO IMPIANTO
RIVELAZIONE INCENDI**

CAPITOLATO TECNICO

N. TAVOLA
CAP

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

<small>IL RUP</small> dr.ssa M.C.Sciajno	<small>IL PROGETTISTA</small> ing. Claudio Vecchi	
DATA: gennaio 2023	AGG:	

NOTE:



Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sede di Palermo

CAPITOLATO TECNICO

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO IL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI PRESSO LA SEDE DI PALERMO, VIA BUTERA N. 6, DEL T.A.R. SICILIA.

IMPORTO LAVORI: € 69.000,00

di cui:

A. Lavori soggetti a ribasso d’asta € 66.930,00

B. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.070,00

Articolo 1 Oggetto, Forma e Importo dell'Appalto

1. L'appalto ha per oggetto i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e di rifacimento dell'impianto di rivelazione incendi presso la sede di Palermo del TAR Sicilia sita in Via Butera n.6.
2. L'appalto è dato a MISURA.
3. L'importo a base d'appalto, da valutarsi a misura, ammonta ad € 69.000,00 al netto dell'I.V.A., comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.070,00, e oltre € 1.000,00, come somme a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni in economia e rimborso materiali per un totale complessivo di € 70.000,00 al netto dell'IVA, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONI	IMPORTI		
	Netto	I.V.A. 22%	Totale
A) IMPORTO A BASE DI APPALTO			
A1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 66 930,00	€ 14 724,60	€ 81 654,60
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 070,00	€ 455,40	€ 2 525,40
A) Importo lavori a base di appalto (A1+A2)	€ 69 000,00	€ 15 180,00	€ 84 180,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) prestazioni in economia e rimborso materiali	€ 1 000,00	€ 220,00	€ 1 220,00
totale A+B1	€ 70 000,00	€ 15 400,00	€ 85 400,00
B2) incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2015	€ 1 380,00	€ 0,00	€ 1 380,00
B3) Contributo ANAC	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
Totale finanziamento (A+B1+B2+B3)	€ 71 410,00	€ 15 400,00	€ 86 810,00

Articolo 2 Descrizione dei Lavori

I lavori da realizzare, dettagliatamente desumibili dai documenti di progetto allegati, prevedono principalmente i seguenti interventi:

Adeguamento impianto elettrico

1. realizzazione, in sostituzione dei quadri esistenti, dei seguenti quadri elettrici secondo gli schemi elettrici unifilari allegati:
 - quadro elettrico generale QEG (vedere tavola EG)
 - quadro elettrico scala A QSA (vedere tavola ESA)
 - quadro elettrico scala B QSB (vedere tavola ESB)
 - n. 12 quadri elettrici di piano: Q1A, Q2A, Q3A, Q4A, Q5A, Q6A, Q1B, Q2B, Q2UB, Q3B, Q4B, Q5B (vedere tavole E1A-E2A-E3A-E4A-E5A-E1B-E2B-E2U-E3B-E4B-E5B)

2. Rifacimento delle linee elettriche di alimentazione dei quadri di scala e dei quadri di piano con cavi elettrici multipolari del tipo FG16M16 di sezioni desumibili dagli elaborati allegati
3. Relazione di verifica della sovratemperatura del quadro elettrico QGBT ai sensi della norma CEI 17-43
4. Bonifica dei pozzetti P1 e P2 (vedere tavola IE01) posti all'ingresso carraio dell'edificio, con eliminazione dei cavi inutilizzati, separazione entro le tubazioni in partenza ed in arrivo dei cavi elettrici da quelli di bassissima tensione e realizzazione di giunzioni e derivazioni secondo la normativa vigente
5. verifica e misurazione della resistenza e della continuità dell'impianto di terra ed eventuale sostituzione e/o integrazione di alcuni componenti. In particolare si dovrà provvedere al ripristino del dispersore n. 5 (vedere tavola IE01).

Rifacimento impianto rivelazione incendi

Si prevede il rifacimento dell'impianto con un altro di tipo convenzionale (stessa tipologia) realizzato con cavi schermati resistenti al fuoco, guaina LSZH e conduttori in rame rosso ricotto, conforme alla norma EN 50200 ed alla norma UNI 9575, che dovranno essere posati per la quasi totalità nelle canalizzazioni esistenti. L'impianto dovrà essere costituito dai seguenti principali componenti:

1. n. 1 centrale di segnalazione e controllo convenzionale a 8 zone
2. n. 85 rivelatori ottico di fumo convenzionali
3. n.9 pulsanti manuali di allarme convenzionali
4. N. 11 segnalatori ottico acustici con la dicitura "Allarme Incendio"
5. n. 2 sirene acustiche

Articolo 3 Documenti descrittivi delle prestazioni e degli obblighi contrattuali

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'esecuzione dell'appalto tutte le previsioni e gli obblighi di cui alle condizioni generali, al presente Capitolato tecnico e ai documenti allegati alla RDO.

Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto, così come previste dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, saranno valutate, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi e le modalità di cui alla Tariffa prezzi 2022 secondo semestre della Regione Siciliana o con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla Direzione Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 4 Verbali di consegna, ultimazione dei lavori e collaudo

Il Direttore dei lavori comunicherà all'appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. La consegna deve avvenire nel termine di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. MIT 49/2018.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, gli verrà assegnato un termine perentorio, non inferiore a giorni 3, trascorso inutilmente il quale, la Stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando che ove l'esecutore si presenti per la consegna dei lavori, la decorrenza del termine contrattuale sarà quella della prima convocazione.

All'atto della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

I lavori dovranno iniziare immediatamente e a ogni modo non oltre 15 giorni dal sopra citato verbale.

Nel caso di ritardo nella consegna imputabile all'appaltatore verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, l'apposita penale prevista nell'art. 11. In caso di ritardo oltre i 30 giorni, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, fatta salva l'applicazione delle ulteriori penali e del maggior danno.

Salvo i casi di forza maggiore, la consegna può essere posticipata dal Direttore dei lavori di 60 giorni rispetto al termine sopra citato. Nel caso, decorso anche tale eventuale termine, essa non avvenga per causa imputabile all'Amministrazione si applica l'art. 5 comma 4 del DM MIT 48/2018.

L'appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della sua valutazione circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. In caso di inadempienza, alla suddetta denuncia provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all'appaltatore verranno applicate le penalità previste nell'art 11 del presente capitolato.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori una proposta di programma dei lavori operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione.

Alla proposta di programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Il mancato rispetto dei termini di avanzamento dei lavori daranno luogo all'applicazione delle penalità nella misura prevista nell'art 11 del presente capitolato.

La sospensione totale dei lavori può essere disposta dal Direttore dei lavori e per il tempo strettamente necessario, nei casi di cui all'art. 107, commi 1 e 2. Qualora la sospensione, o le sospensioni totali durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel caso di sospensione solo parziale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, la Direzione lavori potrà ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni l'hanno determinata.

Le contestazioni dell'Appaltatore, in merito alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori di conseguenza è incrementato.

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, compilato dal Direttore dei Lavori, se possibile con l'intervento dell'esecutore. Qualora, per circostanze particolari, l'appaltatore, durante il periodo di sospensione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne

richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare. In tal caso non spetta all'appaltatore alcun compenso.

Nei gli altri casi di sospensione non rientranti in quelli di cui all'art. 107 commi 1,2 e 4, l'amministrazione è tenuta a corrispondere all'esecutore gli interessi legali sul 10% delle spese generali rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'appaltatore al direttore dei lavori, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione.

Considerato l'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 102 comma 2 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Articolo 5 Durata dei lavori

La durata dei lavori è prevista in **120 giorni naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna.

Articolo 6 Assicurazioni a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire prima della stipula del contratto una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con i seguenti massimali:

- € 500.000,00 per i danni subiti dalla stazione appaltante (rischi di esecuzione);
- € 500.000,00 per danni causati a terzi.

La copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 7 Piano di Sicurezza

L'Appaltatore o, nel caso di A.T.I. o Consorzio, l'Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare, qualora non presentate precedentemente, le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento reso ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 come modificato dal d.lgs. 106/2009, allegati al progetto, nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

È altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la

concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Articolo 8 Fatturazione, tempi e modalità di pagamento

Durante la vigenza del contratto i compensi corrisposti all'O.E. verranno liquidati, in acconto, con stato di avanzamento lavori intermedio al raggiungimento di un valore di lavori pari almeno ad Euro **30.000,00** al lordo del ribasso d'asta. Il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento da parte del R.U.P. A tal fine il RUP rilascia detto certificato entro 7 giorni dall'adozione del S.A.L..

Il saldo verrà liquidato dopo l'emissione del verbale di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori. A tal fine il RUP rilascia il certificato di pagamento entro 7 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Gli importi del S.A.L. intermedio e del saldo sono individuati applicando la percentuale di ribasso offerta ed aggiungendo la corrispondente aliquota dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza calcolati in percentuale rispetto ai lavori realizzati.

Il costo determinato per gli oneri della sicurezza è pari a € 2.070,00, corrispondente al 3 % dell'importo dei lavori.

L'importo dovuto per le prestazioni in economia da espletarsi a consumo ossia su richiesta dell'amministrazione sarà liquidato secondo l'effettivo consumo unitamente al corrispettivo per i lavori.

In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori Indicativo e dal programma operativo dell'Impresa e di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Tutti i corrispettivi come sopra determinati saranno corrisposti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla O.E. affidatario, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..

Il suddetto termine di pagamento rimane sospeso dal giorno dell'inoltro del certificato all'O.E. al giorno della ricezione della fattura sulla Piattaforma di pagamento.

La fattura elettronica deve fare espresso riferimento al contratto, indicare l'importo totale, la ritenuta dello 0,50% - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5 bis, d.lgs. 50/2016.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

Articolo 9 Oneri vari

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:

- Le spese di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto;

- L'obbligo di predisporre ed apporre in vista al pubblico in cantiere, prima della consegna dei lavori, il cartello di indicazione delle opere chiaramente leggibile, con le dimensioni di cm. 150 di base e 250 di altezza, contenente tutte le informazioni previste dalla normativa, curandone i necessari aggiornamenti periodici;
- Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere;
- Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d'opera per le misurazioni dei lavori;
- Le spese per accertamenti, verifiche e prove di opere da effettuarsi, su ordine della Direzione lavori, sia durante il corso che al termine dei lavori.

Articolo 10 Lavori in economia

L'Amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.

Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto. Per la manodopera sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Articolo 11 Penali

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora si verificano gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione le penali di seguito riportate:

Inadempimento	Penale
In caso di mancata consegna del Piano Operativo nei tempi previsti	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di trasmissione all'Amministrazione denuncia inizio lavori	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di avanzamento dei lavori desunti dal programma lavori	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Per la mancata o ritardata osservanza degli ordini di servizio del Direttore dei Lavori e per il ritardo nell'esecuzione di ogni altra attività prevista nel capitolato tecnico	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato e negli altri allegati di gara.

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 12 Risoluzione del contratto

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- gravi e reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali in relazione a quanto riportato nel Capitolato o negli altri atti della procedura;
- violazione del divieto di cessione;
- subappalto senza previa autorizzazione;
- perdita nel corso dell'esecuzione di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- mancata stipulazione della polizza assicurativa così come previsto nel presente capitolato;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.

Articolo 13 Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC.

In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.

La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Articolo 14 Cessione del contratto, cessione del credito

1. È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. È possibile la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016; la stessa deve essere preventivamente notificata alla stazione appaltante e si intende accettata qualora non venga espressamente rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.

INDICE

Articolo 1 Oggetto, Forma e Importo dell'Appalto.....	2
Articolo 2 Descrizione dei Lavori.....	2
Articolo 3 Documenti descrittivi delle prestazioni e degli obblighi contrattuali	3
Articolo 4 Verbali di consegna, ultimazione dei lavori e collaudo	3
Articolo 5 Durata dei lavori.....	5
Articolo 6 Assicurazioni a carico dell'impresa	5
Articolo 7 Piano di Sicurezza	5
Articolo 8 Fatturazione, tempi e modalità di pagamento	6
Articolo 9 Oneri vari	6
Articolo 10 Lavori in economia	7
Articolo 11 Penali	7
Articolo 12 Risoluzione del contratto	8
Articolo 13 Recesso.....	8
Articolo 14 Cessione del contratto, cessione del credito	9